

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE SECONDA

Sent. 485/2004

RG.n. 738/2003

Composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano	Presidente
Dott. Bruno Lelli	Consigliere
Dott. Lydia Ada Orsola Spiezia	Cons. rel. est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso RG.n. 738/2003 proposto da:

TEDIOLI STEFANO rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Masi ed Eugenio Casadio ed elettivamente domiciliato in Bologna Via S. Vitale 40/3;

contro

Comune di Modigliana, in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lauricella ed elettivamente domiciliato in Bologna Via Altabella 3 presso l'avv. Cristina Balli;

per l'annullamento, previa sospensione della delibera 24.4.2003 n. 26 con cui il Consiglio Comunale di Modigliana pronunciava la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale nonché, per quanto utile, di tutti gli altri

atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione del Comune di Modigliana;

Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti;

Vista l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato
24.7.2003 n. 496;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore il Cons. dott. Lydia Ada Orsola Spiezia;

Uditi alla pubblica udienza del 13.11.2003, i difensori presenti
per le parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con delibera 27.12.2001 n. 126 il Consiglio Comunale di Modigliana (provincia FC) approvava la presa d'atto della decadenza del sig. Stefano Tedioli, surrogandogli anche il primo dei non eletti; avverso tale provvedimento l'interessato proponeva il ricorso RG.n. 289/2002 che veniva accolto da questa Sezione con sentenza 26.11.2001 n. 111 con il conseguente annullamento della delibera di decadenza per un vizio procedurale in quanto al consigliere decaduto non era stato consentito di controdedurre alla relativa proposta.

Successivamente, in esecuzione della sentenza non appellata, mentre il Consiglio comunale con delibera 11.3.2003 n. 12 riassegnava il seggio all'interessato, il Sindaco dapprima con nota 13.3.2003 notificava al medesimo la delibera 26.11.2001 n.

111 (con cui il Consiglio comunale aveva respinto le sue giustificazioni in ordine a tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del 19 e 23.7. e dell'11.9.2001), concedendogli dieci giorni per le controdeduzioni, ed in seguito, nella riunione del 24.4.2003 sottoponeva all'esame del Consiglio le controdeduzioni del Sig. Tedioli (acquisite il 21.3.2003), proponendo la pronuncia della decadenza nei suoi confronti.

Quindi con delibera 24.4.2003 n. 26 il Consiglio Comunale, preso atto della proposta del Sindaco, ritenne insufficienti le controdeduzioni prodotte dal sig. Tedioli al procedimento attivato con la citata nota 13.3.2003 n. 2937 e ne pronunciò la decadenza dalla carica.

1.1 – Avverso tale delibera l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, notificato al Comune di Modigliana il 25.6.2003, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 31 dello Statuto Comunale e degli artt. 60 e 67 del Regolamento del Consiglio Comunale, nonché eccesso di potere per motivazione erronea ed incongrua.

2 e 3) Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e difettosa.

4) Sviamento di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Modigliana che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al primo dei non eletti della stessa lista, nonché

quella del primo motivo per intervenuto giudicato, nel merito ha – poi – chiesto il rigetto del ricorso.

L'impugnata decadenza fu sospesa da questa Sezione con ordinanza 24.7.2003 n. 496, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 7.10.2003 n. 4271.

Con successive memorie difensive ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie conclusioni, illustrando la propria posizione con ulteriori argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 13.11.2003, uditi i difensori presenti secondo quanto risulta dal relativo verbale, ed acquisita la nota spese del Comune resistente, la causa è passata in decisione.

2. – In diritto la controversia concerne la contestata legittimità della delibera 24.4.2003 n. 26 con cui il Consiglio Comunale di Modigliana (FC) aveva dichiarato la decadenza del ricorrente, dalla carica di consigliere comunale, avendo ritenuto insufficiente le controdeduzioni presentate dal medesimo in ordine alla valutazione negativa data dal Sindaco alle ragioni addotte dall'interessato per giustificare l'assenza dalle sedute del Consiglio Comunale del 19 e 23 luglio, nonché del 11.9.2001.

In via preliminare va rilevato che, comunque, il ricorso non risulta inammissibile per mancata notifica al primo dei non eletti della stessa lista, di cui il provvedimento impugnato prevedeva la nomina in surroga del ricorrente decaduto dalla carica di consigliere comunale.

Il collegio non ritiene, infatti, che si tratti di un caso di

controinteressato, parte necessaria.

Infatti, come si rileva dal detto provvedimento di revoca, il Consiglio Comunale avrebbe – con atto successivo – proceduto ad individuare il primo dei non eletti della stessa lista, previa verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità prescritte: quindi, in primo luogo, nel provvedimento impugnato il soggetto surrogante non era né indicato né sicuramente individuabile, dovendosi verificare la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti sopradetti (presupposto formale); ma, soprattutto, nel caso di specie manca in capo al subentrante, primo non eletto, la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (presupposto sostanziale), in quanto la domanda giudiziale del ricorrente non è specificamente diretta ad ottenere una statuizione sfavorevole per il primo dei non eletti, ma solo a salvaguardare il proprio status di consigliere in carica (v. CdS., V, 6.8.2001 n. 4244).

In realtà, ad avviso del Collegio, a fronte di un procedimento di decadenza di un consigliere comunale il primo dei non eletti della lista riveste una posizione di interesse distinto, ma di fatto, in quanto la decadenza di un eletto costituisce soltanto l'occasione per procedere alla nomina del subentrante e, cioè, il presupposto perché l'Amministrazione interessata compia la specifica ed autonoma procedura di surroga, previa verifica dei richiesti requisiti soggettivi.

2.1 – Inoltre va dichiarata infondata anche l'eccezione

d'inammissibilità del primo motivo di ricorso per intervenuto giudicato a seguito della mancata impugnazione della sentenza di questa Sezione n. 71/2003.

Invero, nel giudizio presente, non si tratta di una contestazione della precedente delibera consiliare (n. 111/2001), che respinse le giustificazioni del ricorrente, in contrasto con il principio del "ne his in idem", poiché con il ricorso ora all'esame l'interessato deduce vizi della nuova delibera che, rinnovando l'ultima parte del procedimento di decadenza in esecuzione della citata sentenza di questa sezione n. 71/2003, ha ritenuto insufficienti le sue controdeduzioni e ne ha pronunciato la decadenza dalla carica.

2.2 – Nel merito appaiono fondate le censure di violazione dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale e di eccesso di potere per motivazione difettosa ed errata, dedotte con i primi due articolati motivi di ricorso.

In argomento va preliminarmente ricordato che, a norma della citata disposizione regolamentare, il Sindaco – dopo aver contestato al consigliere la "non ammissibilità delle ragioni addotte per giustificare l'assenza" – ove non ritenga valide neanche le successive controdeduzioni, "rimette la questione al Consiglio che decide".

Quindi l'oggetto dell'esame di competenza dell'organo collegiale va individuato nella valutazione dell'ammissibilità o meno delle ragioni addotte – a mezzo di controdeduzioni – dal Consigliere

per giustificare la propria assenza a tre sedute consecutive; pertanto, nel caso specifico il Consiglio doveva valutare se le ragioni di lavoro, addotte dal ricorrente, fossero idonea giustificazione delle sue assenze alle sedute del 19 e 23 luglio nonché a quella del 11.9.2001.

Ma nella pronuncia di decadenza impugnata non si rinviene alcuna valutazione circa l'idoneità degli impegni di lavoro del ricorrente a giustificare la sua assenza dalle sedute del Consiglio Comunale, in quanto le controdeduzioni prodotte dal ricorrente sono, invece, ritenute insufficienti "in relazione al modo di esercizio della carica elettiva" con espresso riferimento alla relazione preliminare in cui il Sindaco aveva in tali termini valutato le controdeduzioni in questione.

Infatti, secondo quanto si rileva dagli atti, nella relazione effettuata dal Sindaco e nel dibattito (che hanno preceduto l'adozione della delibera di decadenza e che costituiscono parte integrante della motivazione per espresso richiamo) si fa riferimento ad un atteggiamento di "disinteresse nei confronti dell'attività del Consiglio" ed al modo di esercizio della carica elettiva, mentre, con riguardo agli impegni di lavoro connessi a manifestazioni d'intrattenimento estive organizzate in località vicine, lo stesso Sindaco proponente si era limitato a qualificarle generiche, rilevando – nel contempo – la non applicabilità nel caso di specie di un precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente nelle controdeduzioni, in quanto – a suo dire – in

questo caso non era provato che l'impegno lavorativo fosse stato preso prima della convocazione della seduta e fosse indifferibile. Invece nelle proprie controdeduzioni il ricorrente aveva precisato che non aveva potuto partecipare alle tre sedute in questione (di cui due erano risultate a cadenza settimanale a causa della mancanza del numero legale nella prima in data 19.7.2001), in quanto impegnato come consulente audio in alcuni spettacoli musicali all'aperto organizzati dai Comuni di Castel Guelfo e Medicina nell'ambito del programma di manifestazioni estive, e che la conferma degli spettacoli era avvenuta il giorno stesso in cui si sarebbero dovuti svolgere, in quanto si trattava di manifestazioni che si svolgevano all'aperto, mentre nei giorni 10 e 11.9.2001 era stato impegnato a Roma con un gruppo musicale romagnolo in occasione di una serata organizzata in un rinomato albergo cittadino per festeggiare un noto giornalista; va rilevato, altresì, che il ricorrente aveva provveduto ad esibire, insieme alle controdeduzioni, anche le attestazioni rilasciategli dagli enti organizzatori, le copie dei programmi delle manifestazioni e la documentazione fiscale relativa ai compensi percepiti.

Gli illustrati elementi sono, quindi, sufficienti per concludere che la delibera di decadenza impugnata è affetta da eccesso di potere per motivazione, per alcuni profili, erronea e, per altri, difettosa, nonché da violazione dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede la procedura delle controdeduzioni e della decisione finale del Consiglio Comunale sulle medesime con

riferimento all'esame degli impedimenti addotti dall'interessato consigliere per giustificare l'assenza dalla seduta consiliare, e non del "modo di esercizio della carica elettiva".

2.3 – Né a sostegno della impugnata dichiarazione di revoca risulta utile il rilievo che l'assenza del consigliere per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 67 del citato regolamento, comportava la dichiarazione di decadenza dalla carica, in quanto l'oggetto della controversia nel presente giudizio concerne proprio la delibera che doveva valutare l'idoneità delle giustificazioni addotte dal ricorrente per l'assenza alle tre sedute meglio sopra indicate.

Restano assorbite, per economia di mezzi, le altre censure dal cui esame il ricorrente non trarrebbe ulteriore utilità.

3. – Concludendo, preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità di cui sopra, nel merito il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, va annullata la delibera 24.4.2003 n. 26 con cui il Comune di Modigliana ha pronunciato la decadenza dalla carica di consigliere comunale nei confronti del ricorrente.

Quanto agli oneri di lite si ritiene che ricorrano, comunque, giusti motivi per compensarli tra le parti in ragione della particolare natura della controversia.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe nei

sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 13.11.2003.

Presidente f.to Luigi Papiano

Cons. rel. est. F.to Lydia Ada Orsola Spiezia

Depositata in Segreteria in data 7.4.2004

Bologna li 7.4.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari